



COMUNE DI LUZZI

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza n° 5 del 09/01/2024

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO SAN LEO E CLASSI DEL LICEO CLASSICO UBICATE IN VIA SAN LEO PER LE GIORNATE DEL 09.01.2024 E DEL 10.11.2024 CAUSA GUASTO ALLA CALDAIA

IL SINDACO

Vista la nota del Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Luzzi prot. n.260/2024 del 08.01.2024, con la quale è stato comunicato il non funzionamento dell'impianto di riscaldamento presso l'edificio scolastico di via San Leo che ospita le classi della Scuola Secondaria di 1 grado e le classi 3° - 4° e 5° del Liceo Classico di Luzzi;

Rilevato che il suddetto guasto non consente il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento tale da garantire il comfort minimo richiesto in termini di temperatura ambiente dei locali adibiti ad uso scolastico;

Dato atto che la ditta incaricata ha accertato, dopo un'attenta e accurata verifica, che l'intervento per la risoluzione del problema richiederà la sostituzione di componenti primari della centrale termica e pertanto non è in condizione di mettere in funzione l'impianto entro la giornata odierna;

Atteso che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di un'ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche nelle scuole in oggetto, non essendo possibile usufruire della struttura in assenza del regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento, viste anche le attuali condizioni meteorologiche e climatiche;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere, in accordo con l'Istituzione Scolastica preventivamente informata e resa edotta dell'importante guasto, alla sospensione delle attività didattiche della Scuola Secondaria di I° grado di via San Leo e delle classi del Liceo Classico ubicate nella stessa struttura per le giornate del 09.01.2024 e del 10.11.2024, al fine di ripristinare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento dei locali scolastici in modo da consentire la ripresa del regolare svolgimento delle lezioni;

Considerato, altresì, che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche e ne sarà garantita adeguata diffusione e conoscenza onde consentire alla comunità di adottare le cautele e i provvedimenti del caso;

Visto l'art.54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI LUZZI

PROVINCIA DI COSENZA

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, la sospensione delle attività didattiche della Scuola Secondaria di I° grado di via San Leo e delle classi del Liceo Classico ubicate nella stessa struttura per le giornate del 09.01.2024 e del 10.11.2024

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Luzzi e al gestore del servizio di trasporto scolastico per i conseguenti provvedimenti di competenza.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- L'immediata Esecutività del presente provvedimento.
- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:
 - a) alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
 - b) al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico di Luzzi;
 - c) al Comando Polizia Municipale di Luzzi;
 - d) alla Ditta affidataria del servizio trasporto scolastico;

Il Sindaco

Umberto Federico / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI LUZZI

PROVINCIA DI COSENZA
